



Titolo

Sanzioni disciplinari - sanzioni a carico delle società – penalizzazione di punti in classifica – penalizzazione nella stagione sportiva seguente – motivazione – necessità - attenuazione delle conseguenze punitive della sanzione – inammissibilità

Descrizione

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. g), CGS, la sanzione della penalizzazione nel punteggio, di norma, è applicata nella stagione sportiva nel cui ambito la violazione è stata commessa e può essere fatta scontare nella stagione successiva solo quando l'applicazione della regola generale ne comprometterebbe l'afflittività. Questo slittamento richiede una adeguata motivazione (CFA., Sez. IV, n. 56/2019-2020). [(Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che tale slittamento sarebbe irragionevole, posto che la stagione sportiva era ancora in corso, dovendosi ancora disputare l'ultima partita dei play-off e finirebbe per essere utilizzato per attenuare le conseguenze negative della sanzione, in evidente contraddizione con la lettera e lo scopo della disposizione (CFA, SS.UU., n. 19/2020/2021)].

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 116/CFA/2024-2025/G

Presidente

Torsello

Relatore

Castiglia

Riferimenti normativi

art. 8, comma 1, lettera g), CGS;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0116 CFA del 17 giugno 2025 (A.S.D. Urbanitas Apiro)